



Decisione n. 903 del 4 ottobre 2018

**ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

**Il Collegio**

**composto dai signori**

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Prof. Avv. M. de Mari – Membro supplente

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 24 settembre 2018, in relazione al ricorso n. 1494, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

*I.* Il ricorrente riferisce di avere sottoscritto, su raccomandazione dell'intermediario, mediante distinte operazioni poste in essere dal luglio 2013 e fino a maggio 2015, complessive n. 338 azioni emesse dall'allora Banca Capogruppo dello stesso intermediario, per un controvalore complessivo investito di € 17.812,50. Il ricorrente lamenta, a tal proposito, la mancata "consulenza" prestata a suo favore ovvero sia, come emerge dal tenore generale del ricorso, la mancata dettagliata informazione sulle caratteristiche ed i rischi insiti in tali azioni, anche con specifico riferimento alla loro condizione di illiquidità al tempo degli acquisti, precisando a questo ultimo proposito che l'intermediario lo aveva

al tempo rassicurato circa il fatto che avrebbe potuto liquidare l'investimento di che trattasi in qualsiasi momento. Inoltre, egli contesta il contenuto della scheda MiFID a lui riferita, in realtà precompilata dalla stesso intermediario e che egli aveva sottoscritto confidando nella correttezza di controparte. Così riassunte le sue doglianze e premesso che le azioni di che trattasi hanno oramai del tutto perso il loro valore, il ricorrente chiede il risarcimento del danno occorso in misura pari al capitale investito, oltre a rivalutazione e interessi legali.

2. L'intermediario si è costituito nel presente giudizio mediante la propria Nuova Capogruppo in qualità di cessionaria dell'azienda bancaria della Vecchia Capogruppo dello stesso intermediario, nel frattempo sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ex dl. n. 99/2017. Dopo avere confermato che il ricorrente ha effettivamente acquistato, al tempo, complessivamente n. 338 azioni della Vecchia Capogruppo mediante distinte operazioni poste in essere nel biennio 2013/15, l'intermediario resiste al ricorso, eccependone l'inammissibilità per il difetto della propria legittimazione passiva, a questo proposito sostenendo che l'eventuale credito risarcitorio del ricorrente non sarebbe stato ceduto alla Nuova Capogruppo, bensì rimasto in capo alla Vecchia Capogruppo. A giudizio del resistente, ciò sarebbe una conseguenza del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo, il quale escluderebbe dalla cessione i crediti risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali violazioni della normativa di riferimento nella commercializzazione di tali titoli, e del contratto di cessione stipulato tra la Vecchia e la Nuova Capogruppo, ove sarebbe precisato che tra i crediti risarcitori esclusi dalla cessione devono essere inclusi anche i crediti che gli stessi azionisti o obbligazionisti subordinati dovessero eventualmente vantare allo stesso titolo nei confronti delle società controllate cedute dalla Vecchia alla Nuova Capogruppo, quale appunto è l'odierno resistente. Ciò premesso, il resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. Nelle deduzioni integrative, il ricorrente contesta che il ricorso sia inammissibile per difetto di legittimazione passiva del resistente, rilevando che la

procedura di liquidazione coatta amministrativa ha riguardato la (sola) Vecchia Capogruppo dell'intermediario e non direttamente lo stesso resistente.

4. Nelle repliche finali, il resistente sostanzialmente conferma la propria linea difensiva, insistendo per l'inammissibilità del ricorso.

## **DIRITTO**

1. In via pregiudiziale, rileva il Collegio che il ricorso è ammissibile. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di affermare in casi analoghi al presente (vedi, tra le molte, le decisioni n. 106, 111 e 112 del 2017 e la decisione n. 194 del 2018, le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate), è infondata la tesi difensiva del resistente (avanzata mediante la propria Nuova Capogruppo in qualità di *outsourcer*), secondo la quale l'eventuale credito risarcitorio che il ricorrente potrebbe vantare nei confronti dello stesso resistente non sarebbe stato trasferito dalla Vecchia Capogruppo alla Nuova Capogruppo per effetto del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e del successivo contratto di cessione dell'azienda bancaria dalla Vecchia alla Nuova Capogruppo. In particolare, deve ritenersi che il decreto legge di cui si discute, nella parte in cui esclude dalla cessione i crediti risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali scorrettezze nella commercializzazione di tali titoli (c.d. *misselling*), si riferisca esclusivamente ai crediti risarcitori che questi soggetti possano vantare nei confronti della stessa Vecchia Capogruppo (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di questa società) e non anche ai crediti risarcitori che questi stessi soggetti possano vantare nei confronti di altre società facenti parte dello stesso Gruppo bancario (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di queste diverse società). Infatti, la procedura di liquidazione coatta amministrativa è stata avviata nei confronti della sola Capogruppo e non ha riguardato direttamente i debiti delle società controllate (tra cui anche l'odierna resistente), le quali non sono divenute insolventi. Come pure questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, il risultato ipotizzato dal resistente (e cioè l'estensione dell'immunità

del cessionario anche ai crediti risarcitori che gli azionisti o obbligazionisti della Vecchia Capogruppo possano vantare nei confronti di altre società dello stesso Gruppo) presupporrebbe che si sia verificata, per effetto della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e della conseguente cessione della relativa azienda bancaria alla Nuova Capogruppo, una successione nel debito (dalla società controllata alla società controllante) con liberazione del debitore originario (l'odierno resistente) e senza il consenso del creditore (l'odierno ricorrente). Tuttavia, una tale successione nel debito di tipo liberatorio (che sarebbe gravemente lesiva dei diritti del creditore, dal momento che il debitore originario *in bonis* verrebbe sostituito con un nuovo debitore insolvente) non è espressamente contemplata nel decreto che disciplina l'avvio e lo svolgimento della procedura coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo. Inoltre, essa non può essere neppure ricavata per analogia da altre disposizioni di questo stesso decreto, dal momento che si deve ritenere che tutte queste disposizioni abbiano natura eccezionale e, in quanto tali, non siano suscettibili di applicazione analogica.

2. Nel merito, il ricorso per quanto di seguito rappresentato.

Dalle concordati allegazioni delle parti risulta che il ricorrente abbia acquistato complessivamente n. 338 azioni della Vecchia Capogruppo del resistente, per un controvalore complessivo di € 17.812,50, mediante le seguenti operazioni: *i*) n. 85 azioni in data 26 agosto 2013 per un controvalore di € 5.312,50; *ii*) n. 15 azioni in data 3 dicembre 2013 per un controvalore di € 937,50; *iii*) n. 100 azioni in data 29 agosto 2014 per un controvalore di € 6.250,00; *iv*) n. 121 azioni per effetto del rimborso anticipato in azioni di un prestito obbligazionario sottoscritto in data 26 agosto 2013 per un controvalore di € 5.312,50; *v*) n. 17 azioni ricevute a titolo gratuito.

Così ricostruita l'operatività in esame ed esaminate le risultanze disponibili in atti, rileva il Collegio che fondata, e assorbente rispetto ad ogni altro profilo violativo sollevato dal ricorrente, è da ritenersi la contestazione relativa alla non corretta informazione da egli ricevuta, al tempo dei fatti, con riguardo alle caratteristiche ed ai rischi insiti in tali azioni. D'altronde, a fronte di questa specifica

contestazione, l'intermediario, che pure si è costituito nel presente giudizio mediante la propria Nuova Capogruppo in qualità di *outsourcer*, ha ritenuto di non doversi difendere nel merito, così non assolvendo, tra l'altro, neanche all'onere impostogli dalla legge di dimostrare di avere agito con tutta la specifica diligenza richiesta, vale a dire mettendo il ricorrente nella condizione di comprendere con le necessaria consapevolezza le caratteristiche ed i rischi propri di tale operatività, soprattutto con riguardo all'illiquidità dei titoli di che trattasi e, anzi, ricevendo a tal proposito rassicurazioni di segno contrario.

3. Ciò detto sotto il profilo della sussistenza della violazione contestata, può allora ragionevolmente presumersi che, ove correttamente informato, il ricorrente non si sarebbe determinato nel senso di procedere con la messa in esecuzione di tali investimenti. Pertanto, egli ha diritto al risarcimento del danno occorso in misura pari alla somma investita (€ 17.812,50) stante che, per effetto del sopravvenuto avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'emittente, il valore di tali azioni è oramai pari a zero. La somma così determinata deve essere rivalutata *pro quota* dalla data di ciascuna operazione alla data della decisione, per un importo complessivo di € 438,44, e maggiorata di interessi da quest'ultima data fino al soddisfo.

### **PQM**

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire al ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 18.250,94, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4

maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione “Intermediari”.

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi